

ALLEGATO N. 1 - SCHEDE DI SINTESI -

ADEMPIMENTI FORMAZIONE PERIODICA BIENNALE OBBLIGATORIA INSEGNANTI E ISTRUTTORI (D.M. 17/2011 come mod. e integr. dal decreto 10.01.2014, n. 30 in vigore dal 18.03.2014)

SOGGETTO OBBLIGATO AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA	SCADENZA PRIMA FORMAZIONE BIENNALE	SCADENZE SUCCESSIVE della FORMAZIONE BIENNALE PERIODICA (<i>"la formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui di cui al precedente periodo - vedi <u>date</u> * e **</i>)	CORRETTA APPLICAZIONE - e rispetto delle SCADENZE della formazione	SANZIONI IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO
INSEGNANTE O ISTRUTTORE CON ABILITAZIONE RILASCIATA SOTTO LA PREVIGENTE NORMATIVA (ossia PRIMA della riforma entrata in vigore il <u>25.03.2011</u>)	<u>ENTRO IL 25.03.2013</u> (<i>"due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - n. 17/2011"</i> *)	ENTRO IL 25.03.2015 e successivamente 25/03/2017 poi 25/03/2019 etc....	Il corso può essere frequentato fino a SEI MESI prima della scadenza (<i>"sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo"</i>). La validità dell'abilitazione è rinnovata con continuità Per tale categoria corso può essere iniziato dal 25.09.2014 in avanti/ dal 25.09.2016 in avanti	Comune a tutte i casi: l'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica NON può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la
INSEGNANTE O ISTRUTTORE CON ABILITAZIONE RILASCIATA CON LA NUOVA NORMATIVA (ossia DOPO la riforma entrata in vigore il <u>25.03.2011</u>)	ENTRO DUE ANNI dalla <u>DATA dell'ATTESTATO</u> (<i>"due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione"</i> **) ossia ci si attesta sulla data di emissione dell'attestato (Esempio: attestato emesso il 1 luglio 2013 - scadenza 1 luglio 2015)	ENTRO I DUE ANNI SUCCESSIVI ALLA PRIMA SCADENZA RISPETTO ALLA ORIGINARIA DATA DI CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO VERIFICATA PER CIASCUN ABILITATO (in relazione all'esempio: attestato emesso 1 luglio 2013 la seconda scadenza formazione è il 1 luglio 2017...)	Il corso può essere frequentato fino a SEI MESI prima della scadenza (<i>"sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo"</i>). La validità dell'abilitazione è rinnovata con continuità (esempio può essere frequentato il primo corso a partire dal 1° gennaio 2015 e poi il secondo a partire dal 1° gennaio 2017.... poi 2019 etc...)	SOSPENSIONE dell'abilitaz.ne. DALLA SCADENZA PREVISTA PER L'INTERESSATO E QUINDI DALLA DATA PREVISTA PER LA FORMAZIONE fino all'EMISSIONE dell'attestato di formazione si provvederà ad ANNOTARE PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI (si farà contestazione con procedura sanzionatoria per i soggetti inseriti già in organico di autoscuola)

FORMAZIONE UNICA PER INSEGNANTE/ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

A decorrere dalla data di entrata in vigore del (giorno successivo alla relativa pubblicazione - ossia dal 18.03.2014) delle modifiche apportate al DM 17/2011, il soggetto in possesso dell'abilitazione sia di insegnante che di istruttore di guida di autoscuola può assolvere all'obbligo di formazione periodica partecipando a UN SOLO CORSO

SOGGETTO OBBLIGATO:	MODALITA' DI ASSOLVIMENTO:
<p>INSEGNANTE E ISTRUTTORE di autoscuola titolare di entrambe le abilitazioni rilasciate in base alla PREVIGENTE normativa (ossia PRIMA della riforma entrata in vigore il <u>25.03.2011</u>)</p>	<p>Dal 18 marzo 2014 l'interessato partecipa a un solo corso entro la scadenza prevista alla data fissa del <u>25 marzo 2015</u>, data di scadenza della formazione comune ad entrambe le abilitazioni, e le stesse si rinnovano senza interruzioni fino alla scadenza futura del 25 marzo 2017 e così per le successive scadenze;</p>
<p>INSEGNANTE E ISTRUTTORE titolare di entrambe le abilitazioni rilasciate in base alla NUOVA NORMATIVA (ossia DOPO la riforma entrata in vigore il <u>25.03.2011</u>)</p>	<p>Dal 18 marzo 2014 l'interessato partecipa a un solo corso entro la scadenza prevista per l'abilitazione conseguita con attestato avente data più risalente: entrambe le abilitazioni si rinnovano senza interruzioni fino alla scadenza futura dell'attestato più risalente e così per le successive scadenze (es: prima abilitazione rilasciata il 15 luglio 2012 ha scadenza il 15 luglio 2014 e la seconda abilitazione rilasciata il 10 settembre 2012 per la formazione ha scadenza il 10 settembre 2014: il titolare delle abilitazioni partecipa a un solo corso il 15 luglio 2014 e così entrambe si aggiornano senza interruzioni e la scadenza successiva per partecipare al corso unico diventerà il <u>15 luglio 2016...</u>)</p>
<p>INSEGNANTE E ISTRUTTORE titolare di entrambe le abilitazioni rilasciate rispettivamente una in base alla PREVIGENTE normativa (ossia PRIMA della riforma entrata in vigore il <u>25.03.2011</u>) e la seconda in base alla NUOVA NORMATIVA (ossia DOPO la riforma entrata in vigore il <u>25.03.2011</u>)</p>	<p>Dal 18 marzo 2014 l'interessato partecipa a un solo corso entro la scadenza prevista <u>del 25 marzo 2015</u>, per la prima abilitazione conseguita: entrambe le abilitazioni si rinnovano senza interruzioni fino alla scadenza del 25.3.2015 entro cui deve esser frequentato un solo corso e così per le successive scadenze (es: prima abilitazione rilasciata il 15 luglio 2010 già aggiornata con un primo corso in data 1 marzo 2013, il successivo corso di formazione obbligatoria ha scadenza alla <u>data fissa del 25 marzo 2015</u>, mentre la seconda abilitazione rilasciata il 10 settembre 2011 per cui ha già provveduto con un corso il 5 settembre 2013, avrebbe la successiva scadenza per la formazione periodica il 10 settembre 2015: <u>il titolare delle abilitazioni partecipa a un solo corso il 1 marzo 2015 (ossia entro il 25/03/15); entrambe si aggiornano senza interruzioni e la scadenza successiva per partecipare al corso unico è il 25 marzo 2017...</u>)</p>